

ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA

LORO SEDI

Circolare nr. 13/25

Trento, 10 marzo 2025

Obbligo assicurativo per danni catastrofali – Vademecum ANCE.

La **Legge di bilancio 2024** ha introdotto, per la prima volta in Italia, un **obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali**. Originariamente fissata al 31 dicembre 2024, **la scadenza è stata poi prorogata al 31 marzo 2025**.

Con il **D.M. 30 gennaio 2025 n. 18**, sono stati definiti con maggiore dettaglio i **contenuti** delle polizze, l'**ambito di applicazione** dell'obbligo assicurativo, i **beni assicurati** e **gli eventi catastrofali** coperti, nonché le **sanzioni** previste in caso di violazione.

ANCE nazionale ha analizzato gli aspetti operativi del provvedimento in un **focus tematico** (vedi allegato) che risponde alle domande più urgenti, a cominciare da chi è tenuto a sottoscrivere le polizze, quali beni sono da assicurare e a quali sanzioni vanno incontro le imprese inadempienti. Di seguito forniamo una breve sintesi per fare il quadro generale della norma.

A CHI SI APPLICA L'OBLIGO ASSICURATIVO

L'obbligo riguarda **tutte le imprese tenute all'iscrizione nel relativo Registro** con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono quindi esclusi i professionisti). Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile.

QUALI SONO I BENI OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso, agli immobili previsti all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali:

- **terreni e fabbricati;**
- **impianti e macchinari;**
- **attrezzature industriali e commerciali;**



a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa *con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.*

BENI ESCLUSI

Sono esclusi i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

EVENTI CATASTROFALI

Gli eventi catastrofici che determinano l'indennizzabilità dei danni sono: **sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.**

DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO

Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della norma sono tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali **entro il 31 marzo 2025.**

COSA SUCCEDDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE

Si prevede che l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese sia **valutato ai fini dell'assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche**, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La disposizione prevede **l'obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione** e stabilisce che il rifiuto o l'elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall'IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro.

Nel rinviare per i maggiori contenuti all'allegato documento ANCE, porgiamo con l'occasione i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE
dott. Lorenzo Garbari

- Allegato: Focus ANCE obbligo polizza catastrofale